



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 29/07/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2019**, addì **ventinove**, del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO	X		BELLANZA VITTORIA	X	
RIVA FABIANO		X	DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA	X	
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Comunale illustra il punto, precisando che la notifica a mezzo PEC degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale è legata a due condizioni: consenso del Consigliere Comunale e titolarità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Consigliere Angelo La Bruna si dichiara favorevole e chiede la possibilità di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata in forma istituzionale per i Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Zelo Buon Persico intende favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e condivisi pienamente da questa amministrazione;

Visto il D.P.R. n. 68 del 2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il D.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, gli artt. 45 e 48 che di seguito si riportano integralmente:

- Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. –

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Considerato che con sentenza n. 4 del 3 gennaio 2019 la Corte di Appello di Brescia ha chiarito che la Posta Elettronica Certificata (Pec) è uno strumento equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno, considerato che a differenza dell'e-mail ordinaria, può garantire le stesse garanzie di ricezione dello strumento succitato;

Considerato e valutato che questa modalità di trasmissione degli atti produce, inoltre, risparmi di tempo e di risorse umane, strumentali e finanziarie, maggiore rapidità di esecuzione,

Esaminata la proposta di modifica al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, così formulata:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Art. 39 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

COMMI AGGIUNTI

5. La consegna mediante notifica è sostituita dall'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata nel caso in cui il consigliere comunale esprima il suo assenso e sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale.
6. L'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Nel caso in cui il consigliere comunale non esprima il suo assenso o non sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale, la consegna dell'avviso di convocazione avviene con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 del presente

articolo, cioè mediante consegna a mezzo di messo comunale, o di cui al comma 4 del presente articolo, cioè raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Acquisito , ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con Voti favorevoli N.11 su N. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di modificare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, adottato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 43/1992 e n. 59/1992, e, per l'effetto, di aggiungere i commi 5, 6 e 7 all' articolo 39 nel testo così formulato:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Art. 39 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

5. La consegna mediante notifica è sostituita dall'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata nel caso in cui il consigliere comunale esprima il suo assenso e sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale.

6. L' invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Nel caso in cui il consigliere comunale non esprima il suo assenso o non sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale, la consegna dell'avviso di convocazione avviene con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo, cioè mediante consegna a mezzo di messo comunale, o di cui al comma 4 del presente articolo, cioè raccomandata postale con avviso di ricevimento.

- 2) Di dare atto che l'articolo 39 del Regolamento del Consiglio Comunale, per effetto della modifica di cui al punto 1, è così articolato:

Art. 39 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,

esonero l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. La consegna mediante notifica è sostituita dall'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata nel caso in cui il consigliere comunale esprima il suo assenso e sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale.

6. L'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Nel caso in cui il consigliere comunale non esprima il suo assenso o non sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale, la consegna dell'avviso di convocazione avviene con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo, cioè mediante consegna a mezzo di messo comunale, o di cui al comma 4 del presente articolo, cioè raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente